



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 05/08/2022

**OGGETTO: ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE PER LA PREVENZIONE DI
RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA**

IL SINDACO

Vista la comunicazione dell'Azienda ULSS 5 Polesana, pervenuta al prot. n. 48682 del 06/07/2022, relativa alla rilevata presenza di virus West Nile in un *pool* di zanzare nel territorio provinciale;

Considerato che gli esemplari adulti di zanzare *Culex pipiens*, specie maggiormente coinvolta nella circolazione del virus West Nile (WNV), si annidano e proliferano particolarmente nelle aree incolte e nella vegetazione spontanea a crescita incontrollata;

Rilevato che:

- all'interno del territorio comunale sono presenti terreni incolti ed aree private, per cui i proprietari tralasciano gli opportuni interventi di manutenzione, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea;
- all'interno di zone residenziali, sono presenti lotti non edificati, con fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione infestante;

Ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, affinché sia eseguita un'accurata e regolare manutenzione delle aree di proprietà privata, mediante lo sfalcio dell'erba e la potatura di alberi ed arbusti, al fine di eliminare le condizioni ambientali favorevoli alla presenza e alla proliferazione delle zanzare;

Ritenuto opportuno procedere con l'adozione di apposita ordinanza, per la prevenzione di rischi per la salute pubblica;



COMUNE DI ROVIGO

Atteso che il ricorso a detto strumento giustifica l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 241/90, in quanto si riscontra la funzione di "urgenza qualificata" in relazione alle circostanze del caso in questione;

Dato atto che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento, previa informazione della Prefettura, il ruolo di Responsabile di Procedimento è svolto dal Dirigente Ing.Marzia Rizzi, in conformità ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni indicato nel Piano di Prevenzione della Corruzione;

Visti:

- la L. 241/90 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in particolare l'articolo 50;
- il vigente Regolamento d'igiene;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate;
- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane;
- ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde e spazi di proprietà privata;
- ai responsabili di cantieri edili e stradali;
- ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annessi spazi e aree pertinenziali;
- ai gestori di strutture sportive, ricreative e turistiche;

ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di seguito elencati, che dovranno essere effettuati **per tutto il periodo vegetativo e comunque dal 1 agosto al 31 ottobre dell'anno in corso**, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi ed eliminare gli ambienti favorevoli alla presenza e alla proliferazione delle zanzare:

- taglio della vegetazione in stato di incuria, provvedendo alla immediata rimozione del materiale di sfalcio;
- sfalcio dell'erba alta;
- potatura di alberi ed arbusti, secondo le caratteristiche della specie;
- pulizia dei terreni incolti, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
- regolazione delle siepi e taglio dei rami degli alberi di dimensioni eccessive, con conseguente rimozione delle ramaglie e del fogliame, in particolare nelle vicinanze di abitazioni.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000; la sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non



COMUNE DI ROVIGO

dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Si applica anche la sanzione accessoria dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza, l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

INFORMA

che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è *comunerovigo@legalmail.it*, l'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia, il Responsabile della struttura e Responsabile del procedimento è l'Ing.Marzia Rizzi.

DISPONE

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza provvedano la Polizia Locale, ogni altro agente od ufficiale di polizia, nonché altri organi a ciò abilitati dalle disposizioni vigenti;
- che all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni provvedano, la Polizia Locale e ogni altro agente od ufficiale di polizia;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online, pubblicazione sul sito Internet istituzionale ed avvisi a mezzo organi di stampa.
- che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;
- la trasmissione del presente atto a:

- Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Rovigo;
- Polizia Locale;
- Carabinieri Forestale;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Questura;
- Azienda ULSS 5.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO



COMUNE DI ROVIGO

Roberto Tovo

Documento sottoscritto con firma digitale